

ADOZIONE

CONTRODEDUZIONI
e APPROVAZIONE

C.C. n°
del

C.C. n°
del

IL TECNICO
ESTENSORE

IL SEGRETARIO
COMUNALE

IL SINDACO

IN ALLEGATO ALLA DELIBERA N° _____ DEL _____

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Comune di **FORMIGARA** Provincia di Cremona

Elab.B

Titolo : Regolamento delle attività rumorose
presenti nel territorio

IL TECNICO ESTENSORE: Il Responsabile del Servizio Assetto
del Territorio ARCH. CAMILLO CUGINI

CAP. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1: Finalità

Le norme tecniche sono tese ad assicurare il coordinamento tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici già adottati.

ART. 2: Definizioni

Si intende per area una qualsiasi porzione di territorio che possa essere individuata tramite una linea poligonale chiusa.

Si intende per classe una delle sei categorie tipologiche di carattere acustico individuate nella tabella A del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Si intende per zona acustica la porzione di territorio comprendente una o più aree, delimitata da una poligonale chiusa e caratterizzata da un identico valore della classe acustica.

ART. 3: Applicazione

1. Le norme si applicano a qualsiasi intervento che comporti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale e variazione del clima acustico.
2. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R. n. 89/98.

ART. 4: Classificazione acustica e pianificazione urbanistica

Nel caso in cui si provveda all'adozione di varianti del Piano di Governo del Territorio o di piani attuativi dello stesso, il Comune ne assicura, entro dodici mesi dall'adozione, la coerenza con la classificazione acustica in vigore.

ART. 5: Classificazione acustica e limiti del rumore

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e di seguito riportati.

Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Tabella B: Valori limite di emissione – Leq in dB(A)			
	Classi di destinazione d'uso del territorio	Diurno: dalle ore 6:00 alle ore 22.:00	Notturmo: dalle ore 6:00 alle ore 22.:00
I	<u>Aree particolarmente protette</u>	45	35
II	<u>Aree prevalentemente residenziali</u>	50	40
III	<u>Aree di tipo misto</u>	55	45
IV	<u>Aree di intensa attività umana</u>	60	50
V	<u>Aree prevalentemente industriali</u>	65	55
VI	<u>Aree esclusivamente industriali</u>	65	65

Valore limite assoluto di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonora nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori.

Tabella C: Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A)			
	Classi di destinazione d'uso del territorio	Diurno: dalle ore 6:00 alle ore 22.:00	Notturmo: dalle ore 6:00 alle ore 22.:00
I	<u>Aree particolarmente protette</u>	50	40
II	<u>Aree prevalentemente residenziali</u>	55	45
III	<u>Aree di tipo misto</u>	60	50
IV	<u>Aree di intensa attività umana</u>	65	55
V	<u>Aree prevalentemente industriali</u>	70	60
VI	<u>Aree esclusivamente industriali</u>	70	70

Valore limite differenziali di immissione: differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva).

I valori limite sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno;
- 3 dB nel periodo notturno.

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- nelle aree classificate nella classe VI;
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- al rumore prodotto da:
 - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

1. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

2. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.
3. I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Valore di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Tabella D: Valori di qualità – Leq in dB(A)			
	Classi di destinazione d'uso del territorio	Diurno: dalle ore 6:00 alle ore 22.:00	Notturmo: dalle ore 6:00 alle ore 22.:00
I	<u>Aree particolarmente protette</u>	47	37
II	<u>Aree prevalentemente residenziali</u>	52	42
III	<u>Aree di tipo misto</u>	57	47
IV	<u>Aree di intensa attività umana</u>	62	52
V	<u>Aree prevalentemente industriali</u>	67	57
VI	<u>Aree esclusivamente industriali</u>	70	70

CAP. 2 ADEMPIMENTI PROCEDURALI

ART. 6: Piani aziendali e risanamento acustico

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'Articolo 13 della L.R. n.89/1998, apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. Per la valutazione del PdRA il comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A. competente e per gli aspetti igienico sanitari della A.S.L..

ART. 7: Nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive

Le domande per il rilascio di permessi di costruire, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio contengono una documentazione di **previsione di impatto acustico** (ai sensi della legge 447/95, art.8, comma 4, e art.5, comma 1, della l.r. 13/2001) redatta secondo le modalità e i criteri tecnici definiti con provvedimento della Giunta Reg. (Delibera n° 7/8313 del 08/03/2002, art.4). Il Comune acquisisce il parere dell'ARPA sulla documentazione di previsione d'impatto presentata ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico.

ART. 8: Centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, infrastrutture stradali

Le domande per il rilascio di permessi di costruire, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio contengono una documentazione di **previsione di impatto**

acustico (ai sensi della legge 447/95, art.8, comma 4, e art.5, comma 1, della l.r. 13/2001) redatta secondo le modalità e i criteri tecnici definiti con provvedimento della Giunta Reg. (Delibera n° 7/8313 del 08/03/2002, art.5). Il Comune acquisisce il parere dell'ARPA sulla documentazione di previsione d'impatto presentata ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico.

ART. 9: Scuole, asili nido, case di cura, parchi pubblici, insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'articolo 8, comma 2 della L.447/95

I competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere, su richiesta del Comune, predispongono (ai sensi della legge 447/95, art.8, comma 3, e art.5, comma 2, della l.r. 13/2001) una documentazione di valutazione previsionale di clima acustico redatta secondo le modalità e i criteri tecnici definiti con provvedimento della Giunta Reg. (Delibera n° 7/8313 del 08/03/2002, art.6). Il Comune acquisisce il parere dell'ARPA sulla documentazione di previsione d'impatto presentata ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico.

ART. 10: Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne

I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche sono corredati (ai sensi della l.r. 13/2001, art.7, comma 1) da relazione tecnica che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali.

Le richieste di permessi di costruire per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti sono accompagnate (ai sensi della l.r. 13/2001, art.7, comma 3) da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale.

impatto ambientale". Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista la denuncia di inizio attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di immissione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a), L. 447/95, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della valutazione di impatto acustico o dell'autocertificazione sottoscritta dal tecnico competente.

ART. 16: Limiti massimi per attività rumorose

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tali limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno di 30 minuti.

ART. 17: Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche, condotte fognarie, acqua potabile, ripristino sistemi viari, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

ART. 18: Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'articolo 13 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (esempio: piani-bar, serate musicali, ecc.), allor quando non superino complessivamente 16 giornate nell'arco di un anno.

ART. 19: Localizzazione delle aree

Salvo quanto previsto dall'articolo 18 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio. Per manifestazioni e spettacoli a

carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle sopra richiamate, dovrà essere indirizzata al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, accompagnata dalla valutazione di impatto acustico, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. Il Sindaco sentito il parere dell'A.S.L. autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

ART. 20: Orari per spettacoli a carattere temporaneo

Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 24:00. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore ai 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

ART. 21: Limiti massimi per spettacoli a carattere temporaneo

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tali limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di attività temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno di 30 minuti.

ART. 22: Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orari indicati agli articoli precedenti, necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa. Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orari indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali

e contingenti, sentito il parere dell'A.S.L., autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

ART. 23: Autorizzazioni in deroga ai limiti del Regolamento per le attività rumorose temporanee

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti del presente regolamento, il legale rappresentante protempore dell'attività deve presentare al Sindaco domanda motivata completa degli allegati secondo la modulistica.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa attività e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente regolamento.

CAP. 4 ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 24: Macchine da giardino

L'uso di macchine da giardino e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:00 alle 19:00. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 8:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART. 25: Macchine agricole

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione ed adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali e dalle ore 6:00 alle ore 13:00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART. 26: Allarmi acustici

Per l'emissione sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.



COMUNE DI FORMIGARA
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 20 del 19/06/2008
CODICE ENTE 10747 9

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione seduta PUBBLICA

**OGGETTO: CLASSIFICAZIONE ACUSTICA TERRITORIO COMUNALE:
APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R.
13/2001 DEL 10/08/2001.**

L'anno duemilaotto, addì diciannove del mese di giugno alle ore 21,00 presso il Municipio comunale.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	FONTANA Flavio	SI	
2	CARAVAGGIO Moreno	SI	
3	CABIDDU Maria Franca	SI	
4	CONSALVO Antonio	SI	
5	GUFFI Giovanni	SI	
6	PREMOLI Laura	SI	
7	ZANISI Palmiro	SI	
8	CODAZZI Sara		SI
9	MERICO Giovanni	SI	
10	BERSELLI Susanna		SI
11	SEVERGNINI Matteo Maria	SI	
12	CATTANEO Daniele	SI	
13	CIGOLI Giuseppe	SI	
PRESENTI: 11		ASSENTI: 2	

Partecipa Il Segretario Comunale Generale Zaniboni dr. Ennio il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Il Presidente Sig. Fontana Flavio, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.